



Settore 8 - Polizia Municipale

UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 206 del 03/02/2023

L'impresa esecutrice dei lavori, é tenuta:

1. all'utilizzo dei mezzi a motore (escavatore, betoniere e quant'altro mezzo tecnico) all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.

2. alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata , in conformità alle prescrizioni del CdS:

- LAVORI IN CORSO (Fig. II 383 Art. 31);
- MEZZI DI LAVORO IN AZIONE (Fig. II 388 Art. 31);
- DIVIETO DI SOSTA CON PANNELLO "RIMOZIONE FORZATA" (Fig. II 74 Art.120 – Mod. II 6/m Art.83). Tale segnale dovrà essere posizionato almeno 48 ore prima dell'inizio lavori nel tratto suindicato;
- CONI o DELINEATORI FLESSIBILI (Fig. II 396 e II 397) per evidenziare zone di lavoro

3. all'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento;

4. all'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

5. al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.

6. a sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

7. al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventualmente insidie e/o avvallamenti .

La segnaletica stradale di divieto di sosta , nonché quella di cui all'art. 21 del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione, dovrà essere installata da chi esegue i lavori almeno 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESCRIZIONE.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, ai seguenti indirizzi:

centralevigili@comune.novara.it

segnaletica@comune.novara.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Chi esegue i lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Dirigente del servizio "POLIZIA LOCALE" responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo CORTESE;
- ◆ Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario Maurizio SARRA, Funzionario P.O., cui e' assegnata altresì la responsabilità del presente procedimento istruttorio;
- ◆ L'istruttoria della pratica è assegnata a: Assistente Polizia Locale presso l'Ufficio Segnaletica Marinella Battoli;

- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Novara, 03/02/2023

IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Paolo Cortese